REGOLAMENTO (CEE) N. 1811/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che completa il regolamento (CEE) n. 1579/76 per quanto concerne la compensazione di uno svantaggio monetario subito da taluni esportatori di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/76 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1579/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, recante modalità di applicazione particolari al settore dello zucchero nell'ambito del regolamento (CEE) n. 557/76 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [5], è stata prevista la concessione di una compensazione in conseguenza di uno svantaggio monetario subito da taluni esportatori di zucchero della Comunità, avente come corollario l'inapplicabilità del loro diritto ad annullare i titoli di esportazione in causa ; che in seguito è apparso che la maggiore parte di tali esportatori incontrano difficoltà per onorare detti titoli in tempo utile ; che pertanto occorre associare la compensazione anzidetta alla proroga della loro durata di validità prevista dal regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1406/76 [7] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/76 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2101/75, la durata di validità dei titoli di esportazione di cui al paragrafo 1 è prorogata di due mesi su richiesta dell'interessato, senza peraltro poter superare la data del 30 settembre 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 24. 6. 1976, pag. 5.
(3) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 172 del 1°. 7. 1976, pag. 59.
(6) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(7) GU n. L 158 del 19. 6. 1976, pag. 24.